

Spett.le Impresa concorrente

Firenze, 10/06/2025

**OGGETTO: Lettera di invito** alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) svolta con modalità telematica, per l'affidamento dei lavori denominati ***“Adeguamento statico scuola ‘Desiderio da Settignano’ ed altri immobili (rifacimento copertura ed altri interventi) – miglioramento statico e alleggerimento della copertura – fase 1 aule e ingresso”***. Codice opera 210420. CUP H16F22000200004. CIG B71764E67C.

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura mediante indagine di mercato, come da verbale relativo all'esito dell'indagine di mercato prot. riservato n. 233441 del 10/06/2025<sup>1</sup>, ed in esecuzione della determinazione a contrarre della Direzione Servizi Tecnici n. DD/2025/03996 del 29/05/2025, codesta Impresa è invitata a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

L'affidamento avverrà con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 50, comma 4, nonché dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche “Codice” o “Codice dei contratti”), individuata **sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**.

I criteri e sub-criteri di valutazione - e relativi pesi e sottopesi -, le modalità di calcolo e di attribuzione del punteggio sono indicati nell'elaborato ***“Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa”***, costituente parte integrante della documentazione di gara.

## **Paragrafo 1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”, in sigla START, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

---

<sup>1</sup> A seguito di avviso pubblicato in data 30/05/2025 (prot. n. 220444/2025).

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito e a quanto previsto nel documento "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso, per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica la lettera di invito ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica la lettera di invito con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*”, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante della presente lettera di invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nel documento “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*”, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; **N.B.: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.**
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  1. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  2. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

3. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE (per l'accesso alla piattaforma)**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione on-line dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; come indicato al precedente paragrafo, alla lettera b, **ad oggi è possibile anche l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password**. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

**Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8148 0761, oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).**

## **Paragrafo 2. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO. LUOGO E DURATA, PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE.**

### **Paragrafo 2.1. OGGETTO E IMPORTO**

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, attesa la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa e di cantiere delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori:

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione dell'appalto</b> | <i>“Adeguamento statico scuola ‘Desiderio da Settignano’ ed altri immobili (rifacimento copertura ed altri interventi) – miglioramento statico e alleggerimento della copertura – fase 1 aule e ingresso”</i> . Codice opera 210420. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>CUP</b>                             | H16F22000200004        |
| <b>CIG</b>                             | B71764E67C             |
| <b>CUI</b>                             | L01307110484202100276  |
| <b>Responsabile Unico del Progetto</b> | Ing. Alessandro Dreoni |

Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con deliberazione dirigenziale n. DD/2024/10578 del 27/12/2024 (il Capitolato speciale di appalto e la Relazione tecnica sono stati successivamente aggiornati con la determinazione dirigenziale n. DD/2025/03996 del 29/05/2025) e il verbale di validazione del progetto è stato firmato in data 23/12/2024.

**L'importo complessivo dell'appalto** ammonta a € **576.464,87**, I.V.A. esclusa, di cui € **70.514,13** per costi della **sicurezza** non soggetti a ribasso e a € **232.387,75** per costi della **manodopera** non soggetti a ribasso.

**L'importo a base di gara**, esclusi i costi della sicurezza, soggetto a ribasso, ammonta a € **505.950,74<sup>2</sup>**. Detto importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **232.387,75<sup>3</sup>**.

**Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono quelli di cui alla sottostante tabella:**

| Lavorazioni                    | Categoria   | Classifica      | Qualificazione obbligatoria (SI/NO) | Importo (€)         | % su importo totale lavori | Prevalente o scorporabile | % massima di subappalto consentita <sup>4</sup> |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| "Edifici civili e industriali" | <b>OG01</b> | II <sup>5</sup> | SI                                  | € <b>576.464,87</b> | 100%                       | Prevalente                | <b>50%</b> dell'importo della categoria         |

È ammesso il subappalto entro il limite del **50% dell'importo della categoria OG1**.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 12, comma 8, del Capitolato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario **un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel

<sup>2</sup> Come da indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023 approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e parere MIT, Servizio Supporto Giuridico, n. 2154 del 19/07/2023.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, **i costi della manodopera non sono ribassabili**. Resta tuttavia ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

<sup>4</sup> Cfr. successivo paragrafo 11 della presente lettera di invito.

<sup>5</sup> incrementata ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice.

contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Stante quanto sopra, ai fini dell'art 14, comma 4, del Codice, il valore complessivo totale stimato dell'appalto è pari a € **691.757,84** <sup>6</sup>, IVA esclusa.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, c. 2 e dell'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicato al personale impiegato nel presente appalto è **il Contratto Collettivo Nazionale Edilizia ed Industria**, siglato in data 3 marzo 2022 (**codice alfanumerico F012**).

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto al comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice alfanumerico F012, F015, F018.

Ai sensi del **combinato disposto dell'art. 60, commi 2, 3 e 4-quater del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 16 comma 2 dell'Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023**, nonché dell'art. 38 del Capitolato speciale di appalto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo della costruzione elaborati dall'ISTAT.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva suddette, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

## **Paragrafo 2.2. LUOGO E DURATA. PREMIO DI ACCELERAZIONE**

**Il luogo di esecuzione dei lavori** è Firenze, Via Desiderio da Settignano, 28 c, cap 50135.

**Il termine di esecuzione dei lavori** è di **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi. Ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'articolazione stabilita nel **cronoprogramma di progetto**, dove è indicato il tempo utile di esecuzione per ogni fase delle lavorazioni (allegato "*PSC Settignano.pdf.p7m*").

---

<sup>6</sup> Come da pareri MIT nn. 2713 e 2714 del 21/06/2024 e Bando tipo ANAC n. 1/2023.

**Qualora i lavori siano ultimati in anticipo rispetto al suddetto termine, all'appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione con le modalità di cui all'art. 18 del Capitolato.**

### **Paragrafo 3. FINANZIAMENTO E TIPOLOGIA DI CORRISPETTIVO.**

L'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025, ed è finanziato mediante mutuo.

#### **Paragrafo 3.2. CORRISPETTIVO**

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo **a misura**, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

All'aggiudicatario verrà corrisposta l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, alle condizioni e con le modalità indicate di cui all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione verrà effettuato nel rispetto dei termini indicati nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, ed ai sensi dell'art. 125, commi 2 e 5, del D.Lgs. 36/2023.

### **Paragrafo 4. DOCUMENTAZIONE DI GARA**

I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

In merito a tali documenti si veda il successivo paragrafo 15 della presente lettera di invito.

### **Paragrafo 5. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite la piattaforma telematica START<sup>7</sup> e si considerano eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell'Amministrazione inerenti la documentazione di gara verranno pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

---

<sup>7</sup> Per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**Attenzione:** Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

## **Paragrafo 6. CHIARIMENTI**

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione **“Richiesta chiarimenti”**, nella pagina di dettaglio della presente gara, **entro e non oltre il 20/06/2025**. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, né a quelle formulate successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

**Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti** formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite **entro il 25/06/2025**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

## **Paragrafo 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA**

Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati al paragrafo 9.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare la mandataria e le mandanti, specificando le categorie dei lavori e le relative quote che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui sopra, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, 4 periodo del Codice, **la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo, integrando i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)** (unicità del centro decisionale), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso, ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale** (partecipazione plurima):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali hanno l'onere, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

#### AGGREGAZIONI DI RETE

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma

comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

#### **IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO**

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **Paragrafo 8. "FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO – FVOE"**

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti autodichiarati dal concorrente, di ordine generale e di ordine speciale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). In sede di gara (modello 1 e modello 2), gli operatori economici dovranno pertanto autorizzare questa stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante, nel DGUE o in altra documentazione presentata, la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizierà a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

#### **Paragrafo 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

##### **A) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice sono posseduti dal consorzio,

dalle consorziate indicate quali esecutrici **e, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Codice, dalle consorziate che prestano i requisiti.**

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del Codice.

\*\*\*\*\*

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

\*\*\*\*\*

### **ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE - CLAUSOLE SOCIALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che incorrano nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11 del d.lgs. 81/2008.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.3 del medesimo decreto e di quanto stabilito dall'**art. 11-bis del Capitolato Speciale d'Appalto** parte prima, **sono altresì esclusi dalla procedura di gara:**

- gli operatori economici che **occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano **al momento della presentazione dell'offerta**, copia dell'**ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente

trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto **la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice;
- **gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta**, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- **gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non assumano l'obbligo di assicurare**, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali <sup>8</sup>:
  - una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione giovanile;
  - una quota pari almeno al 15 per cento di occupazione femminile.

**Si precisa**, relativamente alla predetta dichiarazione sugli obblighi assunzionali, che:

- **la dichiarazione deve essere sempre resa** (anche se all'atto della presentazione dell'offerta il concorrente disponesse del personale necessario, in quanto la dichiarazione vale anche per eventuali future assunzioni);
- **la mancanza della dichiarazione, l'omessa indicazione della percentuale, o l'indicazione di una percentuale inferiore a quelle minime di cui sopra, costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara**, non essendo sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio, così come specificato al successivo paragrafo 16.

Circa le modalità applicative ed il calcolo delle suddette percentuali, si rinvia alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche della Famiglia, del 20/06/2023 in G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023.

## **B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice, è richiesto che gli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, siano in possesso di **attestazione SOA in corso di validità**, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche, adeguate ai lavori da assumere.

<sup>8</sup> Come da determina a contrarre n. DD/2025/03996 del 29/05/2025 e in conformità alle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche della Famiglia, del 20/06/2023 in G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, **il concorrente, singolo o raggruppato, dovrà qualificarsi mediante** il possesso di **attestazione SOA nella categoria OGo1 in classifica II** (o superiore).

\*\*\*\*\*

I concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

\*\*\*\*\*

### **Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA**

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 <sup>9</sup>), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio stabile di cui alla lettera d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati (come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti). Il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia.

\*\*\*\*

### **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

**A pena di esclusione**, in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle

<sup>9</sup> L'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, in tema di **rinnovo quinquennale** dell'attestazione SOA, stabilisce che "*Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione*"; per quanto riguarda la **verifica triennale di mantenimento**, l'art. 17, comma 1 del citato dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 prevede che "*In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo*".

capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T.I. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti. Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

\*\*\*\*\*

### **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2 lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio** il quale fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono;
- b) in caso di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, qualora eseguano in proprio, esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, dai medesimi consorzi, cumulando i requisiti con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) in caso di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, qualora eseguano tramite le consorziate indicate in sede di gara, queste dovranno possedere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria in proprio, ovvero avvalersi a sua volta di impresa qualificata, a pena di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 67, comma 4, lett. c) del Codice. L'impresa designata dal consorzio stabile potrà eventualmente avvalersi anche dei requisiti maturati **in proprio** dal medesimo consorzio.

### **Paragrafo 10. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 9 lett. B) della presente lettera, e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

In particolare, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 del Codice, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, **il contratto di avvalimento** concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di

un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 **ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.** L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1<sup>a</sup> periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale. **Non è consentito l'avvalimento premiale con riferimento al requisito premiale A.1.3 ("Percentuale di donne in ruoli apicali")**, di cui al paragrafo 19 della presente lettera di invito, in ragione del suo carattere soggettivo e intrinseco alla struttura aziendale.

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, per consentire una più corretta gestione delle procedure di controllo in particolare riguardo alle materie della sicurezza sul cantiere e regolarità delle maestranze **(divieto di avvalimento a cascata)**.<sup>10</sup>

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare *on line* nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente inserisce sulla piattaforma il contratto di avvalimento, anche premiale, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.**

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante

---

<sup>10</sup> Come indicato nella determina a contrarre n. DD/2025/03996 del 29/05/2025.

(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modulo 2 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 12, del Codice dei Contratti, **limitatamente ai soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "avvalimento premiale")**, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

**N.B.:** Qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica.

#### AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 del Codice **possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio, a pena di esclusione dalla gara. Di tali requisiti sarà fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. In carenza, il Consorzio "designato" dovrà presentare la documentazione attestante che i requisiti prestati sono stati maturati in proprio.**

#### Paragrafo 11. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, nonché dall'art. 37, commi 1 e 2, del Capitolato speciale d'appalto, **il subappalto è consentito**, previa autorizzazione della stazione appaltante, **entro il limite del 50% dell'importo della categoria OG01.**

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

**Le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto**, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, per consentire una più corretta gestione delle procedure di controllo in particolare riguardo alle materie della sicurezza sul cantiere e regolarità delle maestranze<sup>11</sup> **(divieto di subappalto a cascata).**

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

---

<sup>11</sup> Così come previsto dalla determina a contrarre n. DD/2025/03996 del 29/05/2025.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 119 del Codice, all'Appaltatore.

Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero, indipendentemente dal valore, negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicheranno le disposizioni previste dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 c. 2 del d.lgs. 36/2023, **il subappalto deve essere stipulato in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 119 del Codice, all'Appaltatore.

## **Paragrafo 12. GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo decreto.

## **Paragrafo 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 108, comma 1 del Codice, secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi di cui all'elaborato "*Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa*", parte integrante della documentazione di gara; in detto elaborato sono illustrati i criteri, e relativi punteggi, nonché le modalità di calcolo con cui verrà effettuata la valutazione delle offerte.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 51 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| <b>OFFERTA</b>    | <b>PUNTEGGIO MASSIMO</b> |
|-------------------|--------------------------|
| Offerta tecnica   | 70                       |
| Offerta economica | 30                       |

|        |     |
|--------|-----|
| TOTALE | 100 |
|--------|-----|

**Riparametrazione:** al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri dell'Offerta Tecnica, si applicherà la c.d. "riparametrazione" (c.d. "prima riparametrazione") ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Non è prevista nessuna ulteriore riparametrazione.

Si precisa che nel calcolo dei coefficienti e dei punteggi, per ogni criterio, sarà adottato un **numero di cifre decimali pari a 3** (tre), arrotondando la terza cifra decimale all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

#### **Paragrafo 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLA OFFERTA. VINCOLATIVITÀ DELL'OFFERTA E OFFERTE INAMMISSIBILI**

L'offerta tecnica ed economica e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/06/2025 a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Entro lo stesso termine sopraindicato il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma la seguente documentazione:

**A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui ai successivi punti **A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 e A.8**, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

**B) L'OFFERTA TECNICA**, di cui al successivo paragrafo 18, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

**C) L'OFFERTA ECONOMICA**, di cui al successivo paragrafo 19, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

**Si precisa quanto segue.**

La "**documentazione amministrativa**" richiesta per l'ammissione alla gara, deve essere separata **dall'Offerta Economica e dall'Offerta Tecnica**.

**L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione

### **dell'offerta stessa.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

**Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.**

Si precisa, inoltre, che:

- **per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l'imposta di bollo** (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, *"Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare"*);
- essendo i **documenti firmati digitalmente, non deve essere allegato alcun documento di identità**;
- le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

### **Paragrafo 15. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

Con riferimento alla documentazione A) "Documentazione Amministrativa" il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema Start:

**A.1) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" GENERATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA START recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:**

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale di appalto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

**La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.** A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1. della presente lettera di invito, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono** le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica e, nel caso di socio unico persona giuridica, gli amministratori di quest'ultima.

In tutti i casi di cui sopra dovrà essere indicato, se presente, l'amministratore di fatto.

#### **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

**La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è perfettamente adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023** e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- **le dichiarazioni relative agli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica e amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel "Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE – concorrente"**;
- il richiamo all'art. 92 del DPR 207/2010 va inteso riferito all'art. 30 dell'allegato II. 12 al Codice.

**Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema.** Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella *home page*.

**OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti). Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:**

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella *home page*;

- **per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;**
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito. La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

**In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio,** da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche:**

- **copia (in formato elettronico) dell'atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti,** redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6, del d.lgs. n.36/2023.

**Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), lettera c) o lettera d) del D.Lgs. 36/2023,** esso deve:

- compilare i *form* online per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio;
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

## **A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (MODELLO 1 E MODELLO 2)<sup>12</sup>:**

**Le dichiarazioni** sull’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165, nonché sul possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e le altre dichiarazioni richieste nella presente gara previsti nella presente lettera di invito, **dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, compilato online tramite la piattaforma, e attraverso il modulo denominato “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**”, messo a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema START.

### **PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL DGUE ONLINE**

Oltre all’Impresa che assume la qualifica di concorrente, **anche le Imprese ausiliarie, le Imprese consorziate** indicate come **esecutrici** e **le consorziate che hanno prestato i requisiti** (se diverse dalle esecutrici) e l’eventuale **Impresa cooptata** compilano il DGUE online, seguendo le istruzioni della Piattaforma.

Il Documento di gara unico europeo deve essere pertanto compilato online:

- dal concorrente Impresa singola;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti;
- nel caso di avalimento, dall’Impresa ausiliaria;
- dall’Impresa cooptata;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nell’ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l’ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

<sup>12</sup> Il modulo denominato “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” si rende necessario per consentire ai concorrenti di rendere alcune dichiarazioni, attualmente non contenute nel DGUE. I **concorrenti**, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari), dovranno rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il suddetto “*Modello 1*”. **Le imprese ausiliarie e le consorziate esecutrici (e, nel caso di consorzi stabili, anche le consorziate che prestano i requisiti) e le cooptate** dovranno invece rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando un distinto modulo, sempre messo a disposizione dalla Stazione appaltante, denominato “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata**”. Si precisa che l’utilizzo dei moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante non è obbligatorio, potendo gli operatori economici utilizzarne altri, purché con gli stessi vengano rese tutte le dichiarazioni richieste.

**AVVERTENZA: possibilità di compilazione autonoma sulla piattaforma START della documentazione amministrativa per le mandanti e del solo DGUE per ausiliarie e consorziate.**

Con l'intervento di adeguamento effettuato sulla piattaforma START il 31 maggio 2025, sono state introdotte nuove funzionalità che consentono all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) **di gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico.**

In particolare:

- **le imprese mandanti possono compilare e inserire sul sistema la domanda di partecipazione, il DGUE e altra documentazione amministrativa a livello di gara** che ciascun membro dell'operatore riunito deve presentare singolarmente (richiesta amministrativa impostata dalla stazione appaltante con invio congiunto "NO"); per l'impresa capogruppo/mandataria/offerdente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti;

- **le imprese ausiliarie e le consorziate possono compilare e inserire sul sistema solo il DGUE.** Pertanto, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, pertanto, l'inserimento nel sistema, negli appositi spazi, del modulo denominato "*Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata*", nonché della restante documentazione ad esse riferite avviene a cura del Consorzio; nel caso di Impresa ausiliaria l'inserimento nel sistema, negli appositi spazi, del modulo denominato "*Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata*", nonché della restante documentazione riferita all'ausiliaria, avviene a cura del concorrente.

Per l'impresa offerente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle ausiliarie/consorziate.

Si sottolinea che per una corretta gestione del flusso, le imprese ausiliarie e consorziate devono essere precedentemente iscritte all'indirizzario di START.

**DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DA RENDERSI NEL DGUE ON LINE**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

## PRECISAZIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL DGUE E DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Il DGUE e il modulo denominato “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” devono essere presentati e sottoscritti da tutti gli operatori economici che concorrono alla presente gara, e quindi:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE**: deve essere presentato un DGUE e un modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” distinto per ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Mediante il modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE – concorrente**” ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta dovrà, fra l'altro, rendere dichiarazione attestante: a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE<sup>13</sup>;

<sup>13</sup> **N.B.:** la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti (in caso di RTI) o consorziati (in caso di consorzio ordinario di

- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**: il consorzio deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**”. Le **consorziate indicate come esecutrici** e (nel caso che non siano anche esecutrici) **anche quelle che prestano al Consorzio i requisiti**, dovranno compilare, oltre al modulo “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata**”, il proprio DGUE, limitatamente alle parti di pertinenza, provvedendo ad inserirlo sul sistema. L’inserimento nel sistema START dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il consorzio e modello 2 per la consorziata) avverrà invece in ogni caso a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema.
- nel caso di **cooptazione**: il concorrente deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” nel quale dovrà dichiarare di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata, mentre l’impresa cooptata – che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà compilare, oltre al modulo “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata**”, il proprio DGUE (limitatamente alle parti di pertinenza), dichiarando di possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e che eseguirà i lavori per un importo non superiore al 20% dell’importo complessivo dell’appalto ed in ogni caso non superiore all’importo delle qualificazioni possedute, in conformità all’art. 68, comma 12 del Codice e dell’art. 30, comma 4 dell’Allegato II.12 al Codice. L’inserimento nel sistema START dei “DGUE” e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (Modello 1 per il concorrente e Modello 2 per la cooptata) avverrà a cura del concorrente, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema.

#### **SOGGETTI CON RIFERIMENTO AI QUALI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI E A CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA**

Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 94 comma 3 del Codice e quindi:

- a) per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;
- b) per le società in nome collettivo: a ciascun socio amministratore e direttore tecnico;
- c) per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;
- d) per le altre società o consorzi: ai membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero agli amministratori del socio unico persona giuridica;
- e) l’amministratore di fatto, nelle ipotesi di cui a tutte le lettere precedenti.

---

concorrenti di cui alla lettera f) dell’art. 65 del D.Lgs. 36/2023) deve essere invece dichiarata da ciascun concorrente riunito o consorziato **in sede di domanda di partecipazione**.

Le dichiarazioni di cui all'art. 94 **comma 1** del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, ai sensi dell'art.96 del Codice).

Le dichiarazioni di cui all'art. 94 **comma 2** (cause ostative previste dalla normativa antimafia) del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

### **A.3) MODELLO “COMUNICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI EFFETTIVI” del concorrente, debitamente firmato.**

Si precisa che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

#### **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e del D.Lgs. n.125 del 2019, vi sono **tre criteri alternativi** per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1. criterio dell'assetto proprietario:** il titolare/i effettivo/i è individuata nella persona o nelle persone che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- 2. criterio del controllo:** sulla base di questo criterio il titolare effettivo è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.
- 3. criterio residuale:** se non sono stati individuabili titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

**A.4)** *(Per i raggruppamenti temporanei già costituiti)* **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

**A.5)** *(Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti<sup>14</sup> o GEIE già costituiti:*

<sup>14</sup> **N.B.:** quanto indicato nel punto A.5 è richiesto **solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 e **non** nelle altre ipotesi di consorzio di cui al citato art. 65, comma 2.

- a) **ATTO COSTITUTIVO** e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- b) **DICHIARAZIONE** in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

#### **A.6) DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 104 DEL CODICE**

Il concorrente, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto, c.d. **impresa ausiliaria**, deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Il partecipante deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 104, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023), **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**. Tale contratto, concluso in forma scritta a **pena di nullità**, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

**Detto contratto deve essere prodotto, in alternativa:**

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dai contraenti;
- come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale (art. 22, comma 1 e 2, del d.lgs. 82/2005). **N.B. La conformità all'originale non potrà essere attestata dal rappresentante legale dell'impresa concorrente, ma da un pubblico ufficiale.**

L'**impresa ausiliaria**, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio **DGUE, da compilarsi on line**;
- rendere, utilizzando un apposito modulo, denominato "**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata**", disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso delle risorse e dei requisiti tecnici di cui è carente il concorrente nonché la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il **DGUE**, il modulo "**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata**", compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico.

#### **A.7) (per i soli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE** redatto ai

sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzi, reti di imprese), copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. dal Consorzio (di cui alle lett. b), c), d) del comma 2, art. 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dei lavori.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, detto rapporto deve essere presentato sia dall'ausiliaria che dal concorrente ausiliato.

#### **A.8) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC** di cui al successivo paragrafo 17.

##### **NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.**

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ - PDF/ A per i documenti di testo;
- PDF /A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form* on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form* on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

#### **Paragrafo 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica

e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
  - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - **la mancata produzione del contratto di avvalimento, dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice);**
  - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
  - **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9, lettera A), della presente lettera di invito (altre cause di esclusione – clausole sociali)<sup>15</sup>.**
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e l'omessa attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità; si precisa che il soccorso istruttorio opererà solo se il rapporto e la relativa attestazione sono antecedenti il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte;
- è sanabile la mancata dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni (art. 101, comma 3, del Codice), affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta. È facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i

---

<sup>15</sup> Cfr. paragrafo 14 del Bando tipo 1/2023, approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.

concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omesso/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);

- la stazione appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la stazione appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

### **Paragrafo 17. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC<sup>16</sup>**

I concorrenti dovranno effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00<sup>17</sup>**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025", pubblicata al seguente link: [https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara<sup>18</sup>](https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### **Paragrafo 18 - CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA**

**Il concorrente dovrà inserire su START, negli appositi spazi - busta telematica "Offerta Tecnica", la propria offerta tecnica.**

L'offerta tecnica deve contenere, con riferimento a ciascun criterio e subcriterio, i documenti indicati nell'elaborato ***"Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa"***, parte integrante della documentazione di gara, **cui si rinvia integralmente.**

In particolare, come previsto dal citato documento, dovranno essere inseriti **su START, negli spazi appositamente previsti per l'offerta tecnica, quanto segue:**

- con riferimento al **criterio A.1.1** ("Organizzazione del cantiere"): **n. 1 relazione** che descriva le modalità di organizzazione generale del cantiere e le interferenze con la viabilità pubblica, privilegiando gli aspetti che vanno a migliorare le condizioni di sicurezza, **ed**

<sup>16</sup> L'art. 1, comma 67 legge 266/2005, stabilisce l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

<sup>17</sup> Secondo il metodo di calcolo adottato dall'Anac.

<sup>18</sup> Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

**eventuali allegati;**

- con riferimento al **criterio A.1.2.** (*“Implementazione delle misure di rispetto delle attività scolastiche in corso e del vicinato”*): **n. 2 relazioni** (una per il **subcriterio A.1.2.a** *“Aree esterne, polveri e rumori”*, che descriva le modalità e la frequenza di espletamento delle attività di pulizia delle aree esterne di accesso al cantiere e le misure previste per la riduzione della polvere e la relativa frequenza, e dei rumori; una per il **subcriterio A.1.2.b** *“Logistica e regolazione del traffico/transiti”*, che illustri le modalità operative, gli uomini e i mezzi destinati all’attività di mitigazione delle interferenze del cantiere con le realtà attigue e con la viabilità pubblica) **ed eventuali allegati;**

- con riferimento al **criterio A.1.3** (*“Percentuale di donne in ruoli apicali”*): **autocertificazione** (il cui facsimile è inserito nella documentazione di gara) in merito alla presenza e relativa qualifica di personale femminile, **ed eventuali allegati;**

- con riferimento al **criterio A.1.4** (*“Certificazioni varie di Qualità”*): **autocertificazione** (il cui facsimile è inserito nella documentazione di gara) in merito al possesso o non possesso di ciascuna delle certificazioni di cui ai subcriteri A.1.4.a *“possesso della certificazione UNI EN ISO 14001”*; A.1.4.b *“possesso della certificazione ISO 45001”*; A.1.4.c *“possesso della certificazione di Rating di legalità con punteggio non inferiore a “due stelle” o possesso congiunto delle certificazioni SA 8000 e UNI ISO 37001”*.

- con riferimento al **criterio quantitativo di cui alla lettera B)** *“Riduzione dei tempi di esecuzione lavori”*: **Modulo OT - Tempi di esecuzione** (il cui facsimile è inserito nella documentazione di gara). A corredo del “Modulo TE – Tempi di esecuzione” dovrà essere prodotto il **Crono-programma (Diagramma di Gantt) dei lavori**, redatto secondo le indicazioni del documento *“Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa”*; per l’attribuzione e il calcolo del punteggio con riferimento alla offerta dei tempi di esecuzione, si rinvia integralmente al documento *“Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa”*;

- (solo in caso di avvalimento di tipo premiale) contratto di avvalimento per migliorare la propria offerta.

I documenti che compongono l’offerta tecnica dovranno essere presentati con i contenuti e le modalità indicate nel citato elaborato ***“Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa”***; in particolare, forma, contenuto e dimensioni massime dei documenti che compongono l’offerta tecnica sono previsti in corrispondenza di ciascun elemento di valutazione.

L’operatore economico potrà altresì allegare l’eventuale dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine dovrà allegare, oltre all’offerta in chiaro, anche una copia firmata delle relazioni, schede e altri documenti resi in sede di offerta tecnica adeguatamente oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, unitamente ad una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.<sup>19</sup> **In ogni caso non potrà essere secretata l’intera offerta tecnica.** Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Ai fini dell’inserimento sulla **Piattaforma** dell’Offerta Tecnica, nell’ambito del «Passo

<sup>19</sup> In mancanza l’offerta sarà considerata accessibile, come indicato al paragrafo 32.

2» del percorso guidato di «Presentazione offerta», l'Offerente deve:

- a) **produrre** sulla Piattaforma la documentazione costituente l'Offerta tecnica in file formato PDF/A;
- b) **sottoscrivere** con firma digitale;
- c) **caricare** sulla Piattaforma con il comando «carica documento».

\*\*\* \*\* \*\*\*

L'offerta tecnica deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura).

In particolare, l'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Costituisce **causa di esclusione** la mancata separazione dell'Offerta Tecnica dall'Offerta Economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno dell'Offerta Tecnica ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

In caso di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto, l'offerta tecnica presentata costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, che integra automaticamente la documentazione posta a base di gara incluso il Capitolato Speciale d'appalto e che confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo.

## **Paragrafo 19 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico, con l'indicazione di numero tre decimali, sull'**importo soggetto a ribasso d'asta di € 505.950,74**<sup>20</sup>, oltre IVA (nei termini di legge), il soggetto concorrente dovrà:

---

<sup>20</sup> Cfr. precedente nota n. 2.

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il *form* online;
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica”.

L’offerta economica, quindi, dovrà contenere **a pena di esclusione**:

- 1) il **prezzo complessivo offerto** per l’appalto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) il **ribasso percentuale offerto** da applicare sull’importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 3) **la stima dei costi aziendali dell’offerente** concernenti **l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- 4) **i costi della manodopera**, in cifre, **indicati dal concorrente**, relativi al personale stimato nell’esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento, **ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice**.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del Codice, **i costi della manodopera definiti da questa stazione appaltante** all’articolo 2 della presente lettera di invito **non sono ribassabili**, evidenziando che è comunque fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che:

- quanto ai **costi aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. I costi aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell’offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all’interno della propria offerta economica, nell’apposito “*form online*”. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;
- quanto ai **costi della manodopera indicati dall’offerente, se essi sono inferiori a quelli indicati nella lettera di invito da questa stazione appaltante ai sensi dell’art. 41, comma 14 del Codice, l’offerta sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell’art. 110, comma 1 del Codice**. I costi indicati dal concorrente non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove risultasse che i costi della manodopera dell’offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, la

stazione appaltante l'offerta del concorrente sarà esclusa in quanto anormalmente bassa.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

**Al ribasso percentuale offerto sarà attribuito il punteggio calcolato secondo quanto previsto nell'elaborato “Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa”.**

## **Paragrafo 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione avrà luogo il giorno 30/06/2025, alle ore 10:00, salvo impedimenti, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Alle sedute di gara **non è prevista la presenza del pubblico.**

**Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità, garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.**

**Tramite la piattaforma saranno forniti ai concorrenti gli aggiornamenti circa la procedura.**

## **Paragrafo 21 - SVOLGIMENTO DELLA GARA**

### **A) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta di gara, il soggetto deputato all'espletamento della gara ai sensi dell'art. 37 del Regolamento comunale generale per l'attività contrattuale (di seguito il soggetto deputato all'espletamento della gara) procederà:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate rispetto a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate;
- c) ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 17 della presente lettera;
- d) a proporre al RUP di adottare gli atti relativi all'esclusione dalla procedura di gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- e) ad effettuare la comunicazione agli interessati dell'eventuale provvedimento di esclusione entro cinque giorni dalla sua adozione;
- f) a redigere apposito/i verbale/i relativo alle attività svolte;

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora sia accertato, sulla base di rilevanti elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate, ai sensi dell'art 95, comma 1, lett. d) del Codice.

Terminato l'esame della documentazione amministrativa, il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici trasmetterà, ai fini dello svolgimento delle ulteriori operazioni di gara, il/i verbale/i delle attività svolte alla Commissione Giudicatrice, la quale, operando tramite la piattaforma START, procederà, nel corso di una o più sedute, all'esame delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi (come meglio dettagliato al paragrafo 23), e poi all'apertura delle offerte economiche e alla formazione della graduatoria.

## **Paragrafo 22. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati, sul profilo di committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche.

## **Paragrafo 23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Le sedute di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite e verbalizzate dalla Commissione giudicatrice, che, operando tramite la piattaforma START, procederà, nel corso di una o più sedute, prima all'esame delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi, e poi all'apertura delle offerte economiche e alla formazione della graduatoria.

La Commissione giudicatrice procederà, pertanto, tramite il sistema telematico, in una o più sedute stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice, tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e a verificarne la regolarità formale e la consistenza;
- all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i punteggi con i criteri, le formule e le modalità di cui all'elaborato "*Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa*", parte integrante della documentazione di gara.
- alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato in "PREMESSA" dell'elaborato "*Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa*";
- a riepilogare i punteggi complessivamente attribuiti alle singole offerte tecniche e a inserire i punteggi nel sistema telematico, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- nel caso di eventuale esclusione di offerte tecniche, ad effettuare la conseguente comunicazione al RUP per l'adozione del provvedimento di esclusione;
- ad aprire le offerte economiche e a verificarne la regolarità formale.

La Commissione Giudicatrice approverà sul sistema telematico, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica ed attribuirà i punteggi totali; formulerà, infine, la graduatoria della gara.

\*\*\* \*\* \*\*\*

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità per consentire l'accesso dell'offerta tecnica alla commissione giudicatrice: l'offerta tecnica resterà bloccata a Sistema, segreta e chiusa fino all'apertura da parte della Commissione Giudicatrice. Il Presidente della Commissione Giudicatrice, dopo la nomina della stessa, è abilitato ad accedere con specifiche credenziali all'area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e costituiscano le migliori offerte, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica all'individuazione del miglior offerente.

\*\*\* \*\* \*\*\*

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice;

#### **Paragrafo 24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Come previsto nell'elaborato "*Elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa*", ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, saranno considerate dalla Stazione Appaltante anormalmente basse le offerte che presentano il verificarsi di entrambe le condizioni:

- OFFERTA TECNICA: l'offerta che ha ottenuto un punteggio pari o superiore al 90% dei punti massimi complessivamente acquisibili (arrotondabili all'unità superiore);
- OFFERTA ECONOMICA: l'offerta che presenti un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così calcolata:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse. Le offerte aventi un uguale valore di ribasso verranno prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lett. a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lett. a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lett. b).

I calcoli, sia con riferimento all'offerta tecnica che con riferimento all'offerta economica sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In presenza di un'offerta anormalmente bassa, l'Amministrazione, nella persona del RUP, richiederà per iscritto all'operatore economico interessato una spiegazione sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine **un termine non superiore a quindici giorni**. La suddetta spiegazione potrà avere ad oggetto:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

L'Amministrazione procederà all'esclusione dell'offerta ai sensi dell'art. 110, c. 5, del Codice e qualora, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, la stessa risulti, nel complesso, inaffidabile.

**Qualora, all'esito delle verifiche, l'offerta del concorrente miglior offerente risulti anomala, il RUP procederà ad escludere il suddetto concorrente dalla gara.**

### **Paragrafo 25 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'aggiudicazione della gara avverrà nei confronti del miglior offerente entro il termine di quattro mesi <sup>21</sup> dalla data di spedizione della presente lettera di invito.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali, ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico e delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede una autodichiarazione all'offerente, resa ai sensi del DPRP n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato attuale, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autodichiarazione dell'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione del concorrente e alla segnalazione all'ANAC.

Si procederà altresì a riformulare la graduatoria e ad effettuare le verifiche nei confronti del nuovo miglior offerente.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, si procederà in modo analogo.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c), del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti

---

<sup>21</sup> Comma 1 lettera d) dell'Allegato I.3, del Codice, in combinato disposto con l'articolo 17 comma 3 del medesimo Codice.

collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

### **Paragrafo 26 - VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà nei confronti del concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria, attraverso l'utilizzo del Servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico (cfr. paragrafo 8 della presente lettera di invito).

I controlli verranno effettuati sul concorrente e, in caso di avvalimento, anche sull'impresa ausiliaria, nonché, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, anche sulle consorziate indicate come esecutrici. Relativamente ai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, i controlli saranno effettuati, oltre che sulle consorziate indicate come esecutrici, anche su quelle che hanno prestato i requisiti.

### **Paragrafo 27 - CONTROLLI ANTIMAFIA**

La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui agli art. 83 ss del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016.

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

### **Paragrafo 28 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

Ai fini della stipula, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale e depositare i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide - come da provvedimento n. prot. 240013 del 28 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

Ai sensi del citato art. 18 del Codice:

- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese

contrattuali;

- se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81), nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante.

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## **Paragrafo 29. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L.12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art.

20 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le prestazioni relative alla **raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti** provenienti dalle attività lavorative dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso di:

- **specifica iscrizione, ai sensi dell'articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), di adeguata classe e categoria;**
- **iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, co. 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white list") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.**

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione ai sensi dell'articolo 9 della presente lettera di invito e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività. **Qualora le suddette attività siano affidate a operatore economico non in possesso dei sumenzionati requisiti, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.**

### **Paragrafo 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto sono devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

### **Paragrafo 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation* - GDPR) nell'ambito della presente gara.

L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: <https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy> ed è inclusa nella documentazione di gara inserita sulla piattaforma START.

### **Paragrafo 32 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma START a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario e i verbali di gara.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, mediante la piattaforma, le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

**Si invitano le imprese concorrenti a NON inserire documenti di riconoscimento - del tutto inutili in quanto i file sono firmati digitalmente -, nella propria documentazione di gara, evidenziando che qualora inseriti saranno resi accessibili.**

La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici  
*Dott.ssa Alessandra Battaglini*